



Comunicazioni della CAV PP	C -01/2014	italiano
Soluzioni previdenziali delle associazioni professionali in seno a un istituto collettivo		

Edizione del: 17 febbraio 2014
Ultima modificazione: Prima edizione

Soluzioni previdenziali delle associazioni professionali in seno a un istituto collettivo

Contesto

Nel secondo pilastro sono diverse le istituzioni che possono costituire fondazioni di previdenza e offrire soluzioni previdenziali (assicurazioni sulla vita, banche e terzi). Anche le associazioni professionali partecipano all'attuazione della previdenza professionale offrendo ai loro membri soluzioni previdenziali.

I lavoratori indipendenti con personale possono affiliarsi a un istituto collettivo di loro scelta o all'istituto di previdenza della loro associazione professionale. Ad oggi, però, è prevista una limitazione per gli indipendenti senza personale: secondo l'articolo 44 LPP essi possono farsi assicurare solo presso l'istituto di previdenza «della loro professione» o presso l'istituto collettore. Finora, secondo il Bollettino della previdenza professionale dell'UFAS numero 48 del 21 dicembre 1999 e il promemoria dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 13 giugno 1988 (non disponibili in italiano), per «istituto di previdenza della loro professione» si intendeva esclusivamente un istituto di previdenza costituito e gestito da un'associazione professionale. Questa prassi si è scontrata con l'incomprensione delle associazioni professionali di dimensioni non sufficientemente grandi da consentire la costituzione di un proprio istituto di previdenza e che pertanto avrebbero voluto creare una propria soluzione previdenziale in seno a un istituto collettivo.

Nuova prassi della CAV PP

La CAV PP ritiene che sia giunto il momento di aprire agli indipendenti, poiché la 1a revisione della LPP e l'introduzione degli articoli 1–1h OPP 2 hanno consentito di delimitare chiaramente i contorni e il contenuto della previdenza professionale, scongiurando il rischio di abusi dovuti a piani previdenziali spropositati.

Il diritto vigente non preclude agli istituti collettivi la possibilità di offrire soluzioni previdenziali alle associazioni professionali. In tal caso, il contratto di affiliazione viene stipulato direttamente tra l'istituto collettivo e gli attori assicurati. Le associazioni professionali svolgono un ruolo attivo nell'offrire soluzioni previdenziali, definendo in particolare quali tra i piani previdenziali proposti dall'istituto collettivo possano essere scelti dai propri assicurati. La soluzione previdenziale di un'associazione professionale in seno a un istituto collettivo deve adempiere le stesse condizioni legali applicate a tutti gli istituti collettivi; non si può pertanto richiamare a prescrizioni emanate specificamente per gli istituti di associazioni professionali, quali l'articolo 46 capoverso 3 OPP 2 (miglioramento delle prestazioni senza le necessarie riserve di fluttuazione) o l'articolo 48f capoverso 6 lettere b e c (amministrazione di patrimoni di previdenza da parte di associazioni di datori di lavoro e di salariati senza abilitazione).

Questo cambiamento della prassi è stato approvato dalle autorità fiscali, poiché occorre tener conto dell'evoluzione delle condizioni quadro legali e del fatto che le autorità di vigilanza del secondo pilastro sono responsabili della conformità di tutti i piani di previdenza in applicazione degli articoli 1–1h OPP 2. La verifica dei piani di previdenza delle soluzioni delle associazioni professionali va effettuata secondo i criteri usuali di cui agli articoli 1–1h OPP 2. I piani di previdenza devono rispettare il principio della collettività e in particolare i requisiti previsti per i piani di previdenza degli indipendenti senza personale fissati all'articolo 1c capoverso 2 OPP 2. L'istituto collettivo deve badare a che gli statuti delle associazioni professionali tengano debitamente conto degli interessi professionali dei loro membri.

Per agevolare il lavoro delle autorità fiscali nella determinazione delle imposte, è stato convenuto che il piano di previdenza (che di norma è contenuto nel regolamento) e i certificati di assicurazione rilasciati annualmente dall'istituto collettivo dovranno recare la menzione «Soluzione previdenziale dell'associazione professionale XY».